

**Gepafin Spa**

**REGOLAMENTO DEL  
PROCESSO PER ACQUISIZIONE DI  
PARTECIPAZIONI A VALERE SU  
FONDI DI TERZI**

Consiglio di Amministrazione del 22 aprile 2024

## Regolamento del processo per acquisizione di Partecipazioni a valere su Fondi di Terzi – Sommario

Paragrafo	Titolo	Pagina
1.	Norme generali – definizione delle fasi operative	4
1.1	Introduzione	4
1.2	Il processo del credito	4
1.3	Metodologia di misurazione del grado di rischio	4
1.3.1	Il sistema di classificazione del merito creditizio di controparte	4
1.3.2	Il pricing delle operazioni	4
1.3.3	Definizione di posizione di rischio	5
1.4	La concentrazione dei rischi	5
1.5	Pianificazione e organizzazione del processo del credito	5
2.	Pre-istruttoria	5
2.1	Acquisizione operazione e censimento anagrafico	5
3.	Istruttoria	6
3.1	Istruttoria di merito	6
3.1.1	Finalità	6
3.1.2	Documentazione obbligatoria per l'istruttoria delle richieste	6
3.1.3	Modalità di istruttoria	7
3.1.3.1	Valutazione del rischio connesso con l'acquisto della partecipazione	7
3.1.3.2	Valutazione della rispondenza patrimoniale, economica e finanziaria dei soci sottoscrittori del contratto di riacquisto partecipazione	8
3.1.3.3	Valutazione delle garanzie a presidio del rischio	9
3.1.3.4	Valutazione complessiva del rischio	9
3.2	Istruttoria formale	10
3.3	Istruttoria delle variazioni su rischi in essere	10
4.	Sistema di deleghe	11
5.	Iter di delibera	11
5.1	Iter ordinario di delibera	11
5.2	Iter rafforzati di delibera	12
5.2.1	Iter rafforzato di delibera – operazione con soggetti collegati	12
5.2.2	Iter rafforzato di delibera – parere negativo del CTV	12
6.	Delibera e post-delibera	12
6.1	Delibera	12
6.2	Validità della delibera	12
6.3	Post-delibera	13
6.4	Reportistica	13
7.	Acquisizione delle protezioni del rischio	13
8.	Monitoraggio	13
8.1	Adempimenti contrattuali	13

8.2	Monitoraggio	14
9.	Gestione delle posizioni problematiche	13
10.	Gestione del contenzioso	15
11.	Accordi transattivi e rinunce alle azioni legali per il recupero del credito	15
Allegato A	Comitati Tecnici di Valutazione	
Allegato B	Definizione di gruppo di clienti connessi	

# 1. NORME GENERALI – DEFINIZIONI DELLE FASI OPERATIVE

## 1.1. Introduzione

Questo regolamento è lo strumento attraverso il quale il Consiglio d'Amministrazione definisce le norme principali cui la struttura deve attenersi, i principi guida, i ruoli e le responsabilità delle funzioni organizzative coinvolte, relative all'acquisizione di partecipazioni a valere su risorse di Fondi di Terzi in gestione.

Le disposizioni operative contenute in questo regolamento si applicano in tutti i casi in cui le disposizioni operative relative all'acquisizione di partecipazioni a valere su risorse di Fondi di Terzi in gestione non siano già disciplinate in atti pubblici, emanati dal titolare delle risorse in relazione a specifiche misure (ad esempio: Deliberazioni della Giunta Regionale, Determine Dirigenziali, Bandi o Avvisi Pubblici, ecc...). Nel caso di discordanza di specifiche norme operative contenute nel presente regolamento rispetto a quanto previsto negli atti pubblici di cui sopra, prevalgono sempre le disposizioni contenute in questi ultimi.

La Direzione Generale predispose la normativa che disciplina le disposizioni operative. Il presente regolamento si integra, oltre che con la regolamentazione a carattere generale, principalmente con le delibere e le disposizioni seguenti:

- le deleghe di poteri in materia di credito;
- le politiche in materia di attività di rischio e conflitti d'interesse nella concessione di interventi a valere su Fondi di Terzi;
- la normativa interna in tema di Antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo.

## 1.2. Il processo del credito

Il processo del credito si articola nelle seguenti sei fasi operative:

<b>Fase</b>	<b>Responsabile</b>
Pre-istruttoria	Responsabile Area Impieghi
Istruttoria e revisione	Responsabile Area Impieghi
Delibera e Post-delibera	Responsabile Area Impieghi
Richiesta e gestione controgaranzie	Responsabile Area Impieghi
Monitoraggio	Responsabile Area Impieghi
Gestione del contenzioso	Ufficio Legale e Contratti

## 1.3. Metodologia di misurazione del grado di rischio

### 1.3.1. Il sistema di classificazione del merito creditizio di controparte

La classificazione del merito creditizio di controparte prevede l'assegnazione alla clientela di una classe di merito in una scala di valori compresa fra 1 (rischio minimo) e 12 (rischio molto elevato).

La classe di merito viene attribuita al termine del processo di istruttoria fido (par. 3). E' proposta dal Responsabile Area Impieghi e assegnata dalla Direzione Generale.

### 1.3.2. Il pricing delle operazioni;

Il rendimento minimo standard per gli interventi di acquisto partecipazioni a valere su Fondi di Terzi corrisponde al pricing deliberato dal Consiglio di Amministrazione per i finanziamenti concessi a valere su mezzi propri, per medesima classe di merito e rischiosità di forma tecnica.

### **1.3.3. Definizione di posizione di rischio**

Per posizione di rischio deve intendersi la somma delle attività di rischio, per firma e per cassa, assunte da Gepafin a valere su Fondi di Terzi, nei confronti di un beneficiario o di un gruppo di beneficiari connessi (per la definizione di Gruppo di soggetti connessi vedi allegato B). In tutte le fasi del processo del credito, la posizione di rischio deve essere considerata nella sua interezza.

La necessità di estendere l'analisi del merito di credito ai singoli componenti del gruppo di rischio, sia in fase di primo esame, sia in fase di riesame successivo, viene valutata, seguendo un principio di rilevanza e secondo un approccio basato sul rischio. Le esposizioni sono calcolate al netto delle garanzie opportunamente ponderate.

### **1.4. La concentrazione dei rischi**

Eventuali limiti di concentrazione dei rischi, ai quali Gepafin deve attenersi nella gestione dei Fondi, sono indicati nei contratti di affidamento del servizio di gestione delle risorse.

### **1.5. Pianificazione e Organizzazione del processo del Credito**

Il Consiglio di Amministrazione individua le strategie che consentano alla Gepafin di rispettare gli impegni contrattualmente previsti, in termini di impiego delle risorse gestite.

Il modello di controllo del processo del credito a valere su Fondi di Terzi si integra con il più ampio sistema dei controlli interni della società. Il Direttore Generale emana le disposizioni operative inerenti lo svolgimento delle attività.

## **2. PRE-ISTRUTTORIA**

### **2.1 Acquisizione operazione e censimento anagrafico**

Il primo contatto fra Gepafin e il beneficiario avviene su iniziativa del beneficiario stesso o di un suo consulente o del funzionario competente per area, che svolge in questo modo un'attività di sviluppo.

L'iter di istruttoria della pratica inizia successivamente all'acquisizione della richiesta di concessione intervento presentata dal beneficiario. Insieme alla richiesta il Funzionario Istruttore acquisisce gli allegati necessari alla corretta gestione informatica dei dati anagrafici, all'analisi tecnica della richiesta, agli adempimenti aziendali obbligatori (es. antiriciclaggio, trasparenza e privacy) e alle verifiche di ammissibilità all'intervento richiesto. L'elenco completo degli allegati è riportato nel modello di richiesta.

L'Ufficio Adempimenti effettua il censimento completo dei dati rilevanti del beneficiario, tenuto conto delle normative interne sull'identificazione dei gruppi di clienti connessi e sui conflitti d'interesse.

L'Ufficio Adempimenti verifica che il firmatario della domanda di concessione intervento sia in possesso dei poteri per compiere tale operazione. Tale verifica viene effettuata utilizzando i dati della visura camerale e/o i verbali del Consiglio di Amministrazione delle società richiedenti.

## **3. ISTRUTTORIA**

### **3.1 Istruttoria di merito**

L'attività di istruttoria di merito viene effettuata dai Funzionari Istruttori.

#### **3.1.1 Finalità**

L'attività di istruttoria di merito è finalizzata a:

1. effettuare un'adeguata valutazione del rischio connesso con l'acquisto della partecipazione tramite attività di analisi che contenga la Relazione dettagliata dell'iniziativa ed analisi andamentale;
2. effettuare un'adeguata valutazione delle possibilità di recupero in caso di insolvenza del beneficiario, tramite la valutazione delle garanzie a presidio del rischio in istruttoria, compresa l'eventuale presenza di assicurazione del rischio fornita da enti esterni (Fondo Europeo degli Investimenti, Fondo Centrale di Garanzia, ecc...);
3. determinare una corretta percezione del rischio assunto.

#### **3.1.2 Documentazione obbligatoria per l'istruttoria delle richieste**

L'attività di istruttoria di merito prevede l'analisi della documentazione adeguata al conseguimento delle finalità descritte al punto precedente. La documentazione minima da acquisire per l'istruttoria di merito delle richieste è di seguito dettagliata.

##### **Impresa richiedente**

- bilancio ufficiale degli ultimi tre esercizi (completo di Delibera assembleare di approvazione, Nota integrativa, Relazione sulla gestione, Relazione del Collegio Sindacale);
- situazione contabile aggiornata (non oltre sei mesi antecedente alla presentazione della domanda);
- per imprese appartenenti a gruppi ultimo bilancio consolidato del gruppo o, qualora non presente, ultimo bilancio delle Società del gruppo rilevanti;
- business plan.

La domanda di concessione fido e gli allegati che non siano documenti pubblici, devono essere timbrati e firmati in originale dal legale rappresentante dell'impresa beneficiaria.

Fa parte integrante dell'istruttoria l'acquisizione di:

- una Visura aggregata della Camera di Commercio comprensiva di: inesistenza protesti su tutto il territorio nazionale, partecipazioni detenute dall'azienda, interessi degli esponenti, poteri del soggetto che ha firmato il modello di domanda;
- gli altri documenti camerali necessari all'identificazione del gruppo di imprese.

##### **Socio sottoscrittore del contratto di riacquisto partecipazione: impresa**

- ultimo bilancio ufficiale completo (ultima dichiarazione dei redditi per imprese in contabilità semplificata).
- relazione aziendale illustrativa redatta sul modello specifico del settore di appartenenza.

In aggiunta a tali documenti deve essere acquisita la Visura della Camera di Commercio Industria e Artigianato, comprensiva di inesistenza protesti su tutto il territorio nazionale;

I documenti non pubblici, devono essere acquisiti in originale, timbrati e firmati dal legale rappresentante dell'impresa interessata.

### **Socio sottoscrittore del contratto di riacquisto partecipazione - persona fisica**

- copia del documento di riconoscimento;
- Mod. SP1 (situazione patrimoniale personale);
- ultima dichiarazione dei redditi.

In aggiunta a tali documenti deve essere acquisita la documentazione Camerale in merito a eventuale iscrizione al Registro delle Imprese e inesistenza protesti su tutto il territorio nazionale.

I documenti non pubblici, devono essere acquisiti in originale e firmati dalla persona interessata.

### **Garante impresa**

- Documentazione comprovante la possibilità di rilascio garanzie a favore di terzi (Visura CCIAA, statuto, ecc.);
- ultimo bilancio completo (ultima dichiarazione dei redditi per imprese in contabilità semplificata).

In aggiunta a tali documenti deve essere acquisita la Visura della CCIAA, comprensiva di inesistenza protesti su tutto il territorio nazionale;

### **Garante persona fisica**

- Copia del documento di riconoscimento;
- Mod. SP1 (situazione patrimoniale personale);
- ultima dichiarazione dei redditi.

In aggiunta a tali documenti deve essere acquisita la documentazione Camerale in merito a eventuale iscrizione al Registro delle Imprese e inesistenza protesti su tutto il territorio nazionale.

### **Garanzie reali – ipoteca**

- Perizia aggiornata, redatta da tecnico benevivo contenente: descrizione del bene, valore di mercato del bene.

### **Garanzie reali – altre**

- Adeguata documentazione aggiornata, quotazione di mercato o perizia tecnica, contenente la descrizione del bene e il suo valore di mercato.

## **3.1.3 Modalità di istruttoria**

### **3.1.3.1 Valutazione del rischio connesso con l'acquisto della partecipazione**

La valutazione del rischio connesso con l'acquisto della partecipazione viene effettuata mediante la redazione di una proposta avente i contenuti di seguito indicati:

### **Relazione dettagliata sull'iniziativa**

- scheda anagrafica della società oggetto dell'iniziativa;
- scheda descrittiva della società oggetto dell'iniziativa;
- il mercato di sbocco e la concorrenza;
- le strategie commerciali;
- l'organizzazione delle risorse umane;
- organizzazione dei fattori operativi e del ciclo di produzione;
- analisi dei costi operativi;
- risultati storici (riclassificazione degli ultimi 3 bilanci d'esercizio);
- il programma di investimenti / il piano di sviluppo; - risultati attesi.

### **Analisi andamentale**

L'analisi andamentale comporta l'esame di:

- regolarità dei rapporti precedenti, qualora l'impresa sia già stata cliente di Gepafin Spa o beneficiaria di interventi concessi a valere su Fondi di Terzi;
- regolarità dell'impresa nei confronti del sistema bancario e finanziario mediante analisi delle risultanze della centrale dei rischi; in quest'ambito viene svolto il controllo di coerenza fra i dati presentati dal richiedente, relativi ai rapporti finanziari in essere, e i dati riportati in centrale dei rischi;
- inesistenza protesti mediante consultazione della visura camerale;
- regolarità della posizione tributaria e contributiva.

### **Analisi del Gruppo**

Se l'impresa beneficiaria fa parte di un Gruppo la valutazione del rischio viene integrata con le risultanze di analisi quantitativa, qualitativa e andamentale – limitatamente alla regolarità di eventuali rapporti precedenti - del Gruppo. In particolare si effettua sempre:

- l'individuazione e la descrizione delle imprese appartenenti al Gruppo con indicazione dei legami societari e/o economici fra le varie imprese;
- la riclassificazione del bilancio consolidato, qualora disponibile, o la riclassificazione del bilancio delle società che, all'interno del perimetro del Gruppo, vengono individuate come rilevanti per la corretta valutazione del rischio.

### **3.1.3.2 Valutazione della rispondenza patrimoniale, economica e finanziaria dei sottoscrittori del contratto di riacquisto partecipazione**

Nella proposta di delibera devono essere riportate le seguenti informazioni:

- soggetto acquirente;
- patrimonio netto responsabile;
- situazione economico-finanziaria compreso il reddito annuo (devono essere indicati in maniera specifica i redditi non derivanti dall'attività dell'impresa richiedente);
- impegni annui (mutui o leasing in essere);
- inesistenza protesti;
- garanzie rilasciate nei confronti del sistema bancario / finanziario; - impegno finanziario massimo previsto per il riacquisto.

### **3.1.3.3 Valutazione delle garanzie a presidio del rischio**

Nella proposta di delibera devono essere riportate le seguenti informazioni, diverse a seconda della tipologia della garanzia.

Ipoteca su immobili:

- descrizione del bene da ipotecare;
- valore del bene da ipotecare;
- data della perizia;
- grado di iscrizione ipotecaria;
- se iscrizione di grado successivo al primo, indicazione dei debiti residui.

Comunque nelle note istruttorie va specificata la descrizione dei gravami preesistenti con indicazione di: soggetto garantito, debito originario garantito, debito residuo garantito, ultima scadenza del debito garantito e la stima, se disponibile, del valore del bene in caso di esecuzione immobiliare.

Fideiussione:

- soggetto garante;
- patrimonio netto responsabile;
- tipologia della fideiussione - limitata (indicare l'importo o la percentuale garantita) o per intero importo;
- nel caso di cointestazione - indicazione se trattasi di fideiussione pro quota (con indicazione della quota garantita) o solidale.

Comunque nelle note istruttorie vanno specificate:

- le precedenti garanzie rilasciate nei confronti del sistema bancario / finanziario;
- situazione economico-finanziaria compreso il reddito annuo (nel caso in cui il richiedente il prestito sia un'impresa devono essere indicati i redditi non derivanti dall'attività dell'impresa richiedente);
- impegni annui (mutui o leasing in essere);
- inesistenza protesti;

Altre:

- descrizione della garanzia;
- valore della garanzia;
- data della valutazione della garanzia;
- soggetto che ha effettuato la valutazione della garanzia / valutazione a prezzo di mercato.

Assicurazione del rischio fornita da enti esterni:

- percentuale / importo del rischio assicurato;
- indicazione dell'ente di riassicurazione.

### **3.1.3.4 Valutazione complessiva del rischio**

Le norme operative dei Fondi di Terzi in gestione normalmente non prevedono un limite massimo di rischio assumibile nei confronti di un beneficiario / gruppo di beneficiari.

La valutazione complessiva del rischio viene effettuata tenendo conto del rischio in istruttoria, dell'esposizione in essere nei confronti del beneficiario e, qualora esistente, nei confronti del Gruppo di appartenenza.

Per ogni soggetto appartenente al Gruppo, imprese e persone fisiche, viene riportata, nella proposta di delibera, la sintesi dei rapporti in essere. In particolare per ogni rapporto in essere vengono fornite le seguenti indicazioni:

- forma tecnica;
- importo rischio originario;
- importo rischio residuo;
- ultima scadenza;
- garanzie che presidiano il rischio.

### **3.2 Istruttoria formale**

La concessione di interventi a valere su Fondi di Terzi è generalmente subordinata alla presenza di determinati requisiti di ammissibilità. Le caratteristiche tecniche degli interventi (es. importo massimo o durata) sono indicate nelle disposizioni operative dei Fondi di Terzi.

E' compito dei Funzionari Istruttori effettuare l'istruttoria formale finalizzata alla:

- verifica della presenza dei requisiti di ammissibilità;
- verifica della rispondenza delle caratteristiche tecniche degli interventi in istruttoria con le disposizioni operative dei Fondi di Terzi.

L'istruttoria formale effettuata dal Funzionario Istruttore viene validata da un controllo di secondo livello effettuato dall'Ufficio Adempimenti.

Nel caso di esito negativo dell'istruttoria formale non può essere dato avvio all'iter di delibera dell'intervento.

L'istruttoria formale viene effettuata dai Funzionari Istruttori e dall'Ufficio Adempimenti avvalendosi di una check-list diffusa con apposita circolare interna.

### **3.3 Istruttoria delle variazioni su rischi in essere**

Ad eccezione delle variazioni meramente esecutive, di cui al successivo paragrafo 4, ferma restando la valutazione sull'opportunità di maggiori approfondimenti, l'istruttoria delle variazioni su rischi in essere deve comprendere:

#### **Analisi quantitativa**

Riclassificazione dell'ultimo bilancio d'esercizio e della situazione contabile aggiornata effettuata secondo lo schema di riclassificazione aziendale, disponibile su apposita procedura.

#### **Analisi qualitativa**

Valutazione di conferma o modifica delle risultanze emerse dall'analisi qualitativa effettuata in sede di concessione del fido.

#### **Analisi andamentale**

Completa, come prevista per l'istruttoria di concessione del fido.

#### **Valutazione delle garanzie reali o personali a presidio del rischio**

Eventuale aggiornamento del valore delle garanzie in essere.

### **Valutazione complessiva del rischio**

Completa, come prevista per l'istruttoria di concessione del fido.

## **4. SISTEMA DI DELEGHE**

Non esistono deleghe deliberative del Consiglio di Amministrazione in tema di acquisto partecipazioni a valere su Fondi di Terzi.

## **5. ITER DI DELIBERA**

### **5.1 Iter ordinario di delibera**

L'iter ordinario di delibera di concessione / variazione di acquisto partecipazioni a valere su Fondi di Terzi è riportato nella tabella sottostante.

Attività	Proponente Area Impieghi	Proponente Area Monitoraggio Rischi
Istruttoria	Funzionario Istruttore	Ufficio Crediti Problematici
Controllo requisiti formali	Ufficio Adempimenti (*)	Ufficio Adempimenti
Proposta	Responsabile Area impieghi	Responsabile Area Monitoraggio Rischi
Parere	Direttore Generale (**)	Direttore Generale (**)
Parere Tecnico Consultivo	Comitato Tecnico di Valutazione	Comitato Tecnico di Valutazione
Delibera	Consiglio di Amministrazione	Consiglio di Amministrazione

(\*) in caso di impossibilità dell'Ufficio Adempimenti di effettuare il controllo dei requisiti formali, l'attività viene svolta da un Funzionario Istruttore Responsabile di Area Territoriale (area territoriale diversa da quella che ha svolto l'Istruttoria).

(\*\*) in caso di prolungato impedimento del Direttore Generale la fase di proposta non viene effettuata e il Responsabile di Area Impieghi o il Responsabile dell'Area Monitoraggio Rischi provvedono direttamente ad esprimere, per le pratiche di competenza della propria area, il parere al Consiglio di Amministrazione.

La proposta consiste in un giudizio sintetico sulla base delle risultanze di istruttoria.

Il parere consiste in una valutazione sintetica sull'opportunità di assunzione del rischio.

Il parere tecnico consultivo è un parere non vincolante da acquisire obbligatoriamente. I Comitati Tecnici di Valutazione individuati per esaminare le diverse fattispecie di interventi in proposta, operano secondo quanto indicato nell'allegato A). Nel caso di parere negativo del Comitato Tecnico

di Valutazione espresso in disaccordo con il parere interno della struttura, si adotta l'iter rafforzato di delibera – parere negativo del Comitato Tecnico di Valutazione (par. 5.2.2).

Tutte le funzioni / organi interessati nel processo di delibera devono apporre data e firma nel documento di proposta concessione intervento.

Nel caso in cui in sede di istruttoria si ravvisi che l'intervento in esame rientra fra le casistiche disciplinate nelle "Politiche in materia di attività di rischio e conflitti di interesse nella concessione di interventi a valere su Fondi di Terzi" si adotta l'iter rafforzato di delibera – operazione con Soggetti Collegati (par. 5.2.1).

## **5.2 Iter rafforzati di delibera**

### **5.2.1 Iter rafforzato di delibera – operazione con Soggetti Collegati**

Nel caso in cui l'istruttoria evidenzi che l'intervento in esame rientra fra le casistiche disciplinate nelle "Politiche in materia di attività di rischio e conflitti di interesse nella concessione di interventi a valere su Fondi di Terzi", non si applicano le deleghe operative e si adotta l'iter rafforzato di delibera previsto nella suddetta policy.

### **5.2.2 Iter rafforzato di delibera – parere negativo del Comitato Tecnico di Valutazione**

Nel caso in cui il Comitato Tecnico di Valutazione esprima un parere negativo si adotta un iter rafforzato di delibera avente le seguenti caratteristiche:

- il parere interno del Direttore Generale deve essere motivato;
- il parere del Comitato Tecnico di Valutazione deve essere motivato;
- la delibera deve essere assunta dal Consiglio di Amministrazione a scrutinio palese, con il voto favorevole di tutti i membri presenti alla riunione.

## **6. DELIBERA E POST-DELIBERA**

### **6.1 Delibera**

L'iter istruttorio si conclude con la delibera dell'Organo preposto.

A tal proposito si distinguono tre tipologie di delibera:

1. delibera semplice, cui segue la stipula degli atti connessi all'acquisizione della partecipazione;
2. delibera condizionata nel qual caso la stipula degli atti connessi all'acquisizione della partecipazione è subordinata alla verifica interna di determinate condizioni;
3. delibera negativa nel qual caso l'operazione non viene posta in essere.

### **6.2 Validità della delibera**

La validità della delibera originaria di concessione intervento è di 180 giorni. Entro tale termine devono essere stipulati gli atti connessi all'acquisizione della partecipazione. Trascorsi 120 giorni dalla data di delibera, la stipula degli atti connessi all'acquisizione della partecipazione è subordinata alla verifica dell'assenza di atti o fatti nuovi che modifichino negativamente la valutazione del rischio

presentata in sede di delibera. La verifica viene effettuata dal Funzionario Istruttore, presentata dal Responsabile di Area Impieghi ed approvata dal Direttore Generale.

### **6.3 Post-delibera**

Il Funzionario Istruttore che ha svolto l'istruttoria della delibera di concessione o di variazione, di concerto con l'Ufficio Legale e Contratti, segue il perfezionamento della pratica sino alla stipula degli atti connessi all'acquisizione della partecipazione o al perfezionamento della variazione. La stipula degli atti connessi all'acquisizione della partecipazione viene effettuata in collaborazione con il Servizio Legale e Contratti.

La stipula degli atti connessi all'acquisizione della partecipazione è subordinata alla verifica, da parte del Funzionario Istruttore, che dalla visura camerale, aggiornata alla data di stipula, non risultino elementi nuovi che modifichino negativamente la valutazione del rischio presentata in sede di delibera (es. richiesta di concordato, ecc...).

Successivamente all'acquisizione della partecipazione o al perfezionamento della variazione il Funzionario Istruttore ne dà comunicazione all'Ufficio Aggiornamento Rischi e al Responsabile Amministrativo, con assegnazione informatica dell'incarico, al fine di consentire il monitoraggio dell'effettivo svolgimento delle attività conseguenti.

## **7. ACQUISIZIONE DELLE PROTEZIONI DEL RISCHIO**

L'Ufficio Adempimenti assicura che vengano correttamente acquisite le assicurazioni del rischio previste in delibera (es. FCG, FEI, ecc.) L'Ufficio garantisce, in linea con la regolamentazione interna, che le procedure siano costantemente adeguate ai regolamenti dei fornitori della protezione del rischio, fornendo, tra le altre attività, formazione e consulenza agli altri Uffici interessati.

## **8. ADEMPIMENTI CONTRATTUALI E MONITORAGGIO**

### **8.1 Adempimenti contrattuali**

Il Responsabile Area Impieghi assicura:

- il monitoraggio dell'andamento economico-finanziario delle società partecipate attraverso il reperimento e l'analisi dei bilanci annuali e dei dati di periodo;
- la gestione degli adempimenti legati alla qualifica di socio (partecipazione alle assemblee, adempimenti connessi alle previsioni dei patti parasociali, ecc.);
- la gestione dei rapporti con le società partecipate e la verifica dell'adempimento degli obblighi informativi eventualmente previsti;
- il monitoraggio dei patti parasociali in essere;
- l'esercizio dei diritti di vendita in caso di anticipazione del termine della partecipazione secondo quanto disciplinato nei contratti stipulati;
- la gestione dei rapporti con i soci della Società, ivi compresi tutti gli adempimenti riferiti alle assemblee dei soci;
- la valutazione economica delle partecipazioni acquisite;
- il monitoraggio delle scadenze contrattuali delle partecipazioni con vendita a termine e l'attivazione per la relativa esecuzione.

## 8.2 Monitoraggio periodico

Semestralmente, nei tre mesi successivi alle scadenze del 30 giugno e del 31 dicembre, l'Area Monitoraggio Rischi redige, per ogni operazione in essere, un report riassuntivo che viene presentato al Consiglio di Amministrazione.

Il report evidenzia uno scoring di sintesi ottenuto attraverso l'utilizzo del prodotto informatico CrExpert, o prodotto similare, al fine di mantenere un livello di attenzione per scoring inferiori a 71/100, o altro punteggio da individuare su scala similare.

Nel report viene presentata la Probabilità di insolvenza come desumibile da software specializzati.

Annualmente, con la presentazione del 30 giugno, si procede a verificare per le società:

- la valutazione CEBI score4, o prodotto similare, attraverso l'utilizzo di sistemi specializzati per la verifica del posizionamento del rischio di insolvenza rispetto al settore di appartenenza;
- informazioni sintetiche sulla situazione economico finanziaria come desumibili dal Full Report di Cerved o prodotto similare: giudizio di affidabilità corrente e previsionale, probabilità di insolvenza, score ESG;
- il rispetto degli eventuali covenants concordati in sede di stipula.

L'Area Impieghi intrattiene i rapporti con le società. L'Ufficio Crediti Problematici, in collaborazione con l'Area Impieghi, valuta il rispetto dei covenant contrattuali previsti.

Se la società si trova in almeno una delle seguenti circostanze:

- covenants contrattuali non rispettati con una soglia di tolleranza del 20%;
- classe di rischio peggiore di quella di settore, con riferimento alla scala Score4;
- probabilità di insolvenza a 12 mesi maggiore del 2,0%;
- scoring sulla Centrale Rischi a 36 mesi inferiore a 71/100;

L'Area Monitoraggio Rischi presenta al Consiglio di Amministrazione un'analisi approfondita predisposta in coordinamento con l'Area Impieghi per individuare le cause della difficoltà e le eventuali azioni di rimedio possibili.

Il Consiglio di Amministrazione, sulle base delle evidenze presentate e della proposta dell'Area Monitoraggio Rischi, decide le azioni da intraprendere.

## 9. GESTIONE DELLE POSIZIONI PROBLEMATICHE

Al fine di conseguire una gestione avanzata delle posizioni problematiche attraverso approcci proattivi e adozione di misure tempestive per le situazioni di pre-crisi è stato istituito l'Ufficio Crediti Problematici.

All'Ufficio Crediti Problematici viene assegnata la gestione delle posizioni che, dal monitoraggio effettuato, presentino evidenti segnali di deterioramento con possibili perdite conseguenti alla partecipazione acquisita.

Le posizioni vengono assegnate all'Ufficio su specifica indicazione del Direttore o del Consiglio d'Amministrazione, su istanza del Responsabile Area Monitoraggio Rischi.

Il passaggio di competenza della gestione dei rischi dall'Area Impieghi all'Ufficio Crediti Problematici riguarda tutte le posizioni con rischio in essere relative al cliente e ai clienti appartenenti allo stesso gruppo.

## 10. GESTIONE DEL CONTENZIOSO

Il passaggio della competenza all'Ufficio Legale e Contenzioso della gestione dei rapporti connessi alle partecipazioni acquisite, avviene dopo la delibera del Consiglio di Amministrazione che autorizza l'avvio delle azioni legali per il recupero dei crediti vantati nei confronti dei Soci privati della Società partecipata. L'avvio delle azioni legali è conseguente all'inadempimento dei soci privati rispetto agli obblighi previsti dai contratti stipulati.

La proposta di avvio delle azioni legali viene istruita dall'Area Impieghi o dall'Ufficio Crediti Problematici, proposta dalla Direzione Generale e deliberata dal Consiglio di Amministrazione. L'istruttoria contiene anche una valutazione sulla recuperabilità del credito, in relazione ai costi, ai tempi di recupero ed ai benefici delle possibili azioni da intraprendere.

L'Ufficio Legale e Contratti mantiene i rapporti con lo studio professionale cui è affidato formalmente l'incarico per la gestione delle attività legali connesse, nonché con la eventuale società esterna di recupero crediti cui venga affidato il recupero stragiudiziale.

L'Ufficio è inoltre responsabile della richiesta di liquidazione di eventuali assicurazioni del rischio e dei rapporti successivi con l'Ente fornitore della protezione.

Esperate le procedure di recupero e quantificata la perdita definitiva a carico del Fondo, l'Ufficio provvede alla chiusura della posizione.

## 11. Accordi transattivi e rinunce alle azioni legali per il recupero del credito

Le delibere in merito a proposte di accordi transattivi e rinunce alle azioni legali per il recupero dei crediti vantati sono di competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione.

Il relativo iter deliberativo è descritto nella tabella sottostante.

	Pratiche di competenza dell'Ufficio Legale e Contratti	Pratiche di competenza dell'Ufficio Crediti Problematici
Istruttoria	Ufficio Legale e Contratti	Ufficio Crediti Problematici
Proposta	Ufficio Legale e Contratti	Responsabile Area Monitoraggio Rischi
Parere	Direttore Generale	Direttore Generale
Delibera	Consiglio di Amministrazione	Consiglio di Amministrazione

Il Parere consiste in una valutazione sintetica sulla base delle risultanze di istruttoria sia tecnico-legale che economico-finanziaria.

La Proposta, anche quando di competenza dell'Ufficio Legale e Contratti, deve comprendere una valutazione del Responsabile Area Monitoraggio Rischi sulla congruità economica dell'accordo transattivo / sulla convenienza economica della rinuncia alle azioni legali.

L'istruttoria ed il parere devono essere datate e firmate.

Tutte le funzioni / organi interessati nel processo di delibera devono apporre data e firma nel documento di proposta concessione intervento.

Nel caso in cui in sede di istruttoria si ravvisi che l'intervento in esame rientra fra le casistiche disciplinate nelle "Politiche in materia di attività di rischio e conflitti di interesse nella concessione di interventi a valere su Fondi di Terzi" si adotta l'iter rafforzato di delibera – operazione con Soggetti Collegati (par. 5.2.1).

## Allegato A – Comitati Tecnici di Valutazione

I Comitati Tecnici di Valutazione preposti ad esprimere il parere tecnico consultivo sulle pratiche istruite dalla struttura tecnica di Gepafin sono:

- Comitato Unico garanzie su finanziamenti e capitale di rischio;
- Sottocomitato Garanzie su Finanziamenti;
- Sottocomitato Capitale di Rischio;
- Comitato di valutazione per il Fondo Agricoltura.

Il Comitato Unico garanzie su finanziamenti e capitale di rischio è formato da dieci componenti come di seguito indicati e nominati:

- un Presidente indicato dall'ABI Regionale con specifiche competenze in materia di economia e/o finanza di impresa e/o scienze bancarie. Il Presidente del Comitato rimane in carica per un anno. Il Presidente del Comitato viene invitato a partecipare alle riunioni del Consiglio d'Amministrazione;
- due componenti indicati dalle Banche socie di Gepafin;
- tre componenti indicati dalle Associazioni di categoria aderenti al Tavolo di Concertazione economico-sociale del Patto per lo Sviluppo scelti tra esperti in materia di economia, finanza di impresa e/o gestione aziendale;
- un componente indicato dagli Ordini professionali dei Dottori Commercialisti - Ragionieri e degli Avvocati;
- un componente indicato dall'Università su indicazione del Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Perugia;
- un componente indicato da Unioncamere scelto tra i Direttori e/o Dirigenti della Stessa Unioncamere e/o di Organismi Camerali Provinciali;
- un componente indicato dalla Regione dell'Umbria scelto tra i dirigenti delle Aree Sviluppo Economico e Attività produttive e/o Agricoltura e Foreste.

Il Comitato Unico garanzie su finanziamenti e capitale di rischio si riunisce quando il parere tecnico consultivo riguarda:

- la trattazione di casi che riuniscono sia pratiche di garanzia su finanziamenti che finanziamenti diretti e finanziamenti in capitale di rischio;
- tutte le pratiche di importo superiore a 500.000 euro.

Affinché il Comitato Unico garanzie su finanziamenti e capitale di rischio esprima validamente il proprio parere è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti in carica.

Il parere del Comitato Unico garanzie su finanziamenti e capitale di rischio è quello che risulta dalla maggioranza dei pareri espressi. In caso di parità prevale il parere del Presidente.

All'interno del Comitato Unico garanzie su finanziamenti e capitale di rischio, sono costituiti due sottocomitati denominati: Sottocomitato Garanzie su Finanziamenti e Sottocomitato Capitale di Rischio.

I due sottocomitati sono composti da cinque membri scelti fra i componenti del Comitato Unico, di cui uno è il Presidente del Comitato Unico.

Il Sottocomitato Garanzie su finanziamenti ha il compito di esprimere pareri tecnici consultivi su pratiche relative a garanzie su finanziamenti bancari di importo fino a 500.000 euro.

Il Sottocomitato Capitale di rischio ha il compito di esprimere pareri tecnici consultivi su pratiche relative a finanziamenti diretti e finanziamento del capitale di rischio di importo fino a 500.000 euro.

Il parere dei Sottocomitati viene espresso con le stesse modalità del parere del Comitato Unico garanzie su finanziamenti e capitale di rischio.

Il Comitato di Valutazione per il Fondo Agricoltura è formato da tre componenti:

- un componente indicato dalle Banche cofinanziatrici del Fondo;
- un componente indicato dall'Università degli Studi di Perugia;
- un componente indicato dalla Regione dell'Umbria.

Il Comitato di Valutazione per il Fondo agricoltura ha il compito di esprimere pareri tecnici consultivi su pratiche relative a garanzie richieste sul Fondo Agricoltura.

Il parere del Comitato di Valutazione per il Fondo Agricoltura è quello che viene espresso dalla maggioranza dei componenti.

Nel caso di iter di delibera rafforzato non possono essere assunti pareri di sottocomitati e il parere espresso dal Comitato Tecnico, competente per la fattispecie dell'intervento, deve essere motivato.

I Comitati Tecnici di Valutazione rilasciano il proprio parere sulle proposte d'intervento presentate con astensione degli eventuali componenti che si trovino in una situazione equiparabile a quella degli amministratori in conflitto d'interessi.

**Allegato B)**

**Definizione di gruppo di clienti connessi ai sensi della Circolare 288 / 2015  
Titolo IV – Capitolo 12 – Sezione II – paragrafo 4**

**Gruppo di clienti connessi<sup>1</sup>**

Sussiste una situazione di controllo – salvo che l’intermediario dimostri diversamente – quando ricorre anche una sola delle seguenti circostanze:

1. un cliente possiede - direttamente o indirettamente - più del 50% del capitale o delle azioni con diritto di voto di un’altra società cliente;
2. un cliente possiede il 50% o meno del 50% del capitale o dei diritti di voto in una società cliente ed è in grado di esercitare il controllo congiunto su di essa in virtù delle azioni e dei diritti posseduti, di clausole statutarie e di accordi con gli altri partecipanti.

Nell’ipotesi di possesso del 50% o di meno del 50% del capitale o delle azioni con diritto di voto, oppure indipendentemente da possessi azionari, costituisce indice di controllo la disponibilità di uno o più dei seguenti poteri: a) indirizzare l’attività di un’impresa in modo da trarne benefici; b) decidere operazioni significative, quali ad esempio il trasferimento dei profitti e delle perdite; c) nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti dell’organo amministrativo; d) disporre della maggioranza dei voti negli organi con funzione di supervisione strategica o con funzione di gestione o della maggioranza dei voti nell’assemblea dei soci o in altro organo equivalente; e) coordinare la gestione di un’impresa con quella di altre imprese ai fini del perseguimento di uno scopo comune.

Nel valutare la sussistenza del controllo in base alle circostanze sopra indicate, gli intermediari tengono conto anche degli altri indicatori rilevanti utilizzati a fini di bilancio.

Gli intermediari effettuano gli approfondimenti necessari per verificare la sussistenza di una connessione economica tra due o più clienti. Tali approfondimenti devono essere effettuati, a titolo esemplificativo e come minimo, in presenza dei seguenti indici di connessione:

1. tra il debitore e il garante o chi è comunque responsabile dell’adempimento delle sue obbligazioni, quando l’esposizione è di rilevanza tale che l’escussione possa pregiudicare la solvibilità di questi ultimi;
2. tra soggetti coinvolti nel medesimo ciclo di produzione di beni o servizi quando la parte prevalente della produzione è destinata a un medesimo cliente finale, oppure la maggior parte dell’attivo o del passivo di un cliente è concentrato verso una medesima controparte, oppure un produttore dipende da un fornitore che non potrebbe essere sostituito immediatamente;
3. tra imprese che abbiano in comune la stessa clientela, quando la numerosità dei clienti sia ridotta e le imprese operino in settori ("di nicchia") in cui sia difficile trovare nuova clientela;
4. l’intermediario sia a conoscenza della sussistenza di una connessione economica in quanto già rilevata da altre banche o intermediari;
5. nel caso di clienti rientranti nel portafoglio delle esposizioni al dettaglio, si tratti di: a) debitori di un’obbligazione solidale; b) coniugi, quando in base al regime patrimoniale loro applicabile siano entrambi obbligati e il finanziamento sia rilevante per entrambi; c) debitore e garante in presenza delle condizioni di cui al punto 1).

A tali fini rileva anche il caso in cui due o più clienti dipendono dalla medesima fonte di finanziamento. Si ha una situazione di dipendenza quando la fonte di finanziamento non è sostituibile se non incorrendo in notevoli difficoltà o sostenendo costi elevati. La sola circostanza di essere clienti di una medesima banca o intermediario (in particolare se di rilevanza locale) non determina di per sé una connessione economica.

---

<sup>1</sup> Si considerano “gruppo di clienti connessi” due o più soggetti che costituiscono un insieme unitario sotto il profilo del rischio in quanto a) uno di essi ha, direttamente o indirettamente, un potere di controllo sull’altro o sugli altri soggetti (connessione “giuridica”) ovvero b) indipendentemente dall’esistenza di rapporti di controllo di cui alla lettera a) esistono, tra i soggetti considerati, legami tali che, con tutta probabilità, se uno di essi si trova in particolare difficoltà di raccolta dei fondi o di rimborso dei debiti, l’altro, o tutti gli altri, potrebbero incontrare analoghe difficoltà (“connessione economica”).